

Associazione Italiana di Psicologia Giuridica
Roma - 2006

*Corso di Formazione in Psicologia Giuridica,
Psicopatologia e Psicodiagnostica Forense*

**LA SOSPENSIONE DEL PROCESSO E LA MESSA ALLA PROVA
NEL PROCESSO PENALE MINORILE**

Maria Lucia Locatelli

INDICE

Introduzione		
1 L'evoluzione del pensiero sulla giustizia minorile	Pag.	2
2 La giustizia minorile in Italia	Pag.	3
2.1 L'Istituzione dei Tribunali per i minorenni	Pag.	4
2.2 Il processo penale a carico di imputati minorenni (D.P.R. 448/1988)	Pag.	7
3 La sospensione del processo con messa alla prova	Pag.	9
3.1 Caratteristiche sostanziali della messa alla prova	Pag.	10
3.2 Presupposti per l'applicazione dell'istituto	Pag.	12
3.3 Gli esiti della prova	Pag.	14
3.4 La valutazione della personalità del minore	Pag.	15
4 I risultati dell'applicazione della messa alla prova	Pag.	22
5 Conclusioni	Pag.	34
Bibliografia/Internet	Pag.	36

Introduzione

Il giudizio penale di fanciulli ed adolescenti autori di reati, in Italia, fino al 1934, era competenza del tribunale ordinario, anche se tale giudizio solitamente era improntato a minor severità rispetto a quanto previsto per gli adulti.

Il percorso che ha portato alla differenziazione del processo penale minorile è andato di pari passo alla presa di coscienza, da parte della società civile, dei diritti del minore, é utile, quindi, illustrare un breve excursus storico dell'evoluzione della giustizia penale minorile.

1. L'evoluzione del pensiero sulla giustizia minorile

Durante il XIX secolo sorge la Scuola Classica del diritto penale, di stampo illuminista. Una delle innovazioni portate da questa nuova corrente di pensiero è l'introduzione del principio retributivo della pena e non vendicativo come invece accadeva in precedenza. Di conseguenza vengono redatti minuziosi codici contenenti ogni possibile ipotesi delittuosa e la rispettiva pena, variabile in base alla gravità del reato. Per gli esponenti della Scuola Classica, in linea con il razionalismo illuministico, l'infrazione alle norme è frutto del libero arbitrio, e quindi il criminale che commetteva tali infrazioni, se ritenuto sano di mente, era un individuo consapevole e responsabile dei propri atti e non soggetto ad alcun condizionamento sociale, ambientale o psicologico.

Per quanto riguarda i minori, la Scuola Classica, basandosi, per l'imputabilità, sul principio del libero arbitrio, riconosce che il minore può essere imputato di un reato solo se in grado di esercitare autonomamente le proprie scelte.

Contrari al principio del libero arbitrio furono invece gli esponenti della Scuola Positiva, sorta alla fine del XIX secolo. Il loro pensiero aveva subito l'influenza del positivismo e delle ricerche sociologiche e statistiche sul crimine che mettevano appunto in crisi il principio del libero arbitrio. Si iniziò a studiare il delitto anche come fenomeno prodotto dalla società. Oltre al

determinismo sociologico, ad influenzare gli esponenti della Scuola Positiva contribuì anche l'aspetto individualistico, analizzato da Cesare Lombroso, secondo il quale nello studio di un reato non si può prescindere della personalità del criminale, elemento fino a quel momento completamente ignorato.

Contrariamente quindi alla Scuola Classica, il cui metodo era basato sul pensiero giuridico e deduttivo, la Scuola Positiva utilizzò il metodo empirico, il punto di partenza per interpretare i crimini erano i dati ottenuti esclusivamente dall'osservazione empirica. Di conseguenza al centro della ricerca venne messo il soggetto delinquente che veniva individuato come malato e privo di responsabilità. Si rivedero anche le modalità per l'attribuzione della pena, in quanto si riteneva che fosse necessario tener conto della pericolosità del soggetto e non solamente del crimine commesso.

Per quanto riguarda i minori, la Scuola Positiva sosteneva la necessità di una conoscenza scientifica del minore e degli aspetti educativi. D'altra parte la società premeva per un maggior controllo sociale anche sull'infanzia, di conseguenza spesso i minori venivano sottoposti a misure punitive molto severe.

Alla fine del XIX secolo sorsero i primi organi giudiziari minorili, nel 1899 a Chicago nacque la prima Juvenile Court, in Europa i primi tribunali per minori nacquero in Inghilterra, dove divennero obbligatori a partire dal 1908, per poi diffondersi nel resto del continente.

2. La giustizia minorile in Italia

Fin dal XVII secolo, l'esigenza di un rigido controllo sociale portò alla creazione di istituti per la correzione dei minori che avevano commesso reati. Il primo istituto di tale stampo fu creato a Firenze nel 1650 e rappresentò il passo iniziale verso il differente trattamento istituzionale di minori ed adulti. In seguito istituti simili nacquero in altre città, in tali istituti venivano raccolti minori abbandonati, vagabondi, delinquenti ma anche minori disubbidienti

che venivano portati dai genitori in quanto si ribellavano all'autorità paterna. I metodi rieducativi, utilizzati in tali istituti, prevedevano disciplina e lavoro.

Per quanto riguarda l'imputabilità dei minori, nel codice penale sardo, approvato nel 1859, era stabilita la piena responsabilità penale per coloro che avessero compiuto 21 anni, mentre per i minori tra i 14 e i 21 anni era prevista una riduzione della pena da scontarsi nelle carceri comuni. Al di sotto di 14 anni, i minori autori di reato, erano destinati alle Case di custodia¹.

Con l'approvazione, nel 1890, del codice penale Zanardelli, venne fissata a 9 anni l'età minima per l'imputabilità del minore, tra i 9 ed i 14 anni spettava al magistrato valutare il discernimento del minore al fine dell'imputabilità, mentre l'imputabilità era presunta per gli ultra quattordicenni².

L'innalzamento a 14 anni del limite di imputabilità del minore venne introdotto nel 1930, a seguito dell'approvazione del codice Rocco. La nuova normativa prevedeva che tra i 14 ed i 18 anni il minore potesse essere imputato solo se in grado di intendere e di volere e queste capacità dovevano essere accertate per ogni singolo caso. Nell'eventualità di condanna la pena era ridotta fino a un terzo rispetto a quella stabilita per gli adulti. Al di sopra dei 18 anni la capacità di intendere e di volere era sempre presunta.

2.1 L'istituzione dei Tribunali per i minorenni

Si arriva quindi al 1934 quando, con l'approvazione del R.D. n. 1404 del 20/07/1934, vennero istituiti i tribunali per i minorenni, con competenza territoriale su tutto il circondario della Corte di Appello o sezione di Corte d'Appello.

¹ Informazione riportata da C. Rugi, *La decarcerazione minorile*, Internet in data 19.08.2006, cfr. "www.altrodiritto.unifi.it/minori/rugi/index.htm", citando *Codice penale per gli Stati di S.M. il Re di Sardegna colle modificazioni portate da sei R.D. per adattarlo al Regno d'Italia e coll'aggiunta della Legge e Regolamento sulla pubblica sicurezza*, Stamperia Reale, Paravia, Torino, 1871.

² Informazione riportata da C. Rugi, *La decarcerazione minorile*, Internet in data 19.08.2006, cfr. "www.altrodiritto.unifi.it/minori/rugi/index.htm", citando *Codice penale del Regno d'Italia*, Barbera, Firenze, 1980.

Ai tribunali per i minori, fin dalla loro istituzione, sono state attribuite tre funzioni: penale, amministrativa e civile.

La **competenza penale** del tribunale dei minori è esclusiva e riguarda i reati commessi da minori di età compresa tra i 14 e i 18 anni. Prima del 1984 i minorenni autori di reati, coimputati con adulti, venivano processati dal tribunale ordinario. Nel 1984, grazie ad una sentenza della Corte Costituzionale, si è arrivati, in caso di minorenni coimputati con adulti, alla separazione dei procedimenti e quindi alla sottoposizione al tribunale dei minori dell'imputato minorenne. Possono essere sottoposti al giudizio del tribunale dei minorenni anche gli imputati maggiorenni, per i reati commessi prima dei 18 anni.

La **competenza amministrativa** riguarda l'utilizzo di misure rieducative su minori che, pur non avendo commesso reati, assumono atteggiamenti e comportamenti, quali fughe di casa, vagabondaggio, gravi indiscipline, ecc., che manifestano irregolarità della condotta e del carattere. Il tribunale per i minorenni è chiamato ad intervenire su segnalazione dei genitori, del tutore o di specifici organismi di educazione e protezione dell'infanzia e dell'adolescenza. Lo scopo del tribunale, in questo caso, è quello di prevenire comportamenti criminosi mediante l'applicazione di misure rieducative. Si cerca, quindi, di porre rimedio alla mancata o insufficiente socializzazione dei minori segnalati che, solitamente, provengono da famiglie o da ambienti problematici.

La **competenza civile** del tribunale dei minori, invece, non è esclusiva. Alcuni ambiti, quali l'affidamento del minore in caso di separazione coniugale o di divorzio, rimangono di competenza del tribunale ordinario. Nell'area civile viene attribuita al tribunale dei minori una funzione di difesa e protezione del minore, in quanto viene riconosciuto al giudice il potere in materia di patria potestà, di adozione nazionale ed internazionale, di affidamento, di allontanamento del minore dal nucleo familiare in caso di riconosciuta incapacità genitoriale.

Il tribunale per i minorenni è stato creato quale organo collegiale specializzato, composto da due giudici professionali (cosiddetti togati), di cui uno ha la funzione di presidente del collegio, e due giudici onorari, un uomo e una donna "benemeriti dell'assistenza sociale, scelti tra i cultori di biologia, di psichiatria, di antropologia criminale, di pedagogia, di psicologia....." (art. 2 della suddetta legge, anche se solo nel 1956 è stata aggiunta la figura di una donna). Le decisioni di competenza del tribunale dei minori vengono, di norma, prese in modo collegiale, ciascuno dei quattro giudici dispone di un voto ed il voto dei giudici onorari ha lo stesso peso di quello del presidente e del giudice togato.

Il R.D. 1404/1934, oltre a disciplinare l'istituzione dei tribunali per i minori, ha previsto, all'art. 1, anche l'istituzione di un Centro di rieducazione all'interno di ogni distretto di Corte d'appello "per minorenni irregolari per condotta o per carattere, e per la prevenzione o il trattamento della delinquenza minorile". Di tale centro potevano far parte istituti e servizi quali istituti di osservazione, gabinetti medico-psico-pedagogici, uffici di servizio sociale per minorenni (introdotti nel 1955 con il DPR 153/55), case di rieducazione, focolari di semi-libertà e pensionati giovanili, scuole, laboratori e ricreatori speciali, riformatori giudiziari e prigioni scuola.

Lo scopo di tali istituti avrebbe dovuto essere quello di promuovere fini educativi e risocializzanti dei minori delinquenti o disadattati ad essi affidati, spesso, però, questi minori finivano per rimanere isolati dalla comunità e i suddetti scopi venivano disattesi in favore di un loro maggiore contenimento.

Una maggiore sensibilità per gli aspetti rieducativi dei minori devianti si verificò con l'introduzione, nel 1955, degli uffici del servizio sociale (e quindi della figura degli assistenti sociali) all'interno del suddetto centro di rieducazione per minorenni. Inoltre, con la legge 888/1956, venne stabilito, tra le misure rieducative, l'affidamento ai servizi sociali del minore in difficoltà. I servizi sociali avevano il compito di controllare e sostenere il minore affidato ed eventualmente la famiglia di origine.

Gli anni '60 e '70 furono caratterizzati da ampi dibattiti in merito all'efficacia del processo di istituzionalizzazione. L'idea della possibilità di

recupero o rieducazione di qualsiasi persona inserita in istituzioni totali (carceri, ospedali psichiatrici, ecc) venne messa profondamente in crisi.

Il pensiero anti-istituzionalista permeò in parte la nuova legge sull'ordinamento penitenziario, contenuta nel D.P.R. 616/77, che sancì l'abolizione delle Case di rieducazione ed attuò un decentramento mediante il trasferimento agli Enti Locali degli interventi in favore di minori sottoposti all'autorità giudiziaria.

2.2 Il processo penale a carico di imputati minorenni (DPR 448/1988)

Il fondamento su cui si basa il DPR 448/1988, che disciplina il processo penale a carico di imputati minorenni, è dato dalle "Regole minime per l'amministrazione della giustizia minorile" denominate "Regole di Pechino", approvate nel novembre del 1985, durante il VI° Congresso delle Nazioni Unite, e dalle Raccomandazioni del Consiglio d'Europa del 1987.

Il DPR 448/1988 e le relative norme di attuazione, approvate con il D.L. 272/1989, rappresentano la prima sistematizzazione della politica penale minorile in Italia. Inoltre il nuovo ordinamento penale minorile si inserisce nel radicale cambiamento che ha pervaso tutto l'ordinamento penale italiano, il passaggio dal sistema inquisitorio al sistema accusatorio.

Il momento più significativo del nuovo ordinamento penale è il passaggio del minore da oggetto di protezione e tutela, a soggetto titolare di diritti. Infatti, per la prima volta si parla esplicitamente di "interesse del minore", di "esigenze educative" e di "tutela del minore" come criteri giuridicamente rilevanti, destinati a influenzare esplicitamente le decisioni e le scelte di tutto il percorso processuale³.

Il processo penale viene a configurarsi come un momento complesso e difficile della vita del minore e deve quindi essere adeguato alle esigenze evolutive della personalità dello stesso.

³ Citazione riportata da C. Rugi, *La decarcerazione minorile*, Internet in data 19.08.2006, cfr. "www.altrodiritto.unifi.it/minori/rugi/index.htm", che cita cfr. C. Moro, *I minori e il nuovo procedimento penale*, in *Il bambino incompiuto*, n. 3, 1988.

Come indicato da Ponti e da Gallina Fiorentini i principi ispiratori della nuova normativa sono i seguenti:

- ❖ il principio della depenalizzazione, per cui l'intervento penale nei confronti dei minori delinquenti è concepito come estrema *ratio*, da riservarsi ai casi più gravi;
- ❖ il principio del massimo riduttivismo carcerario, per cui la detenzione è prevista solo per rilevanti necessità di difesa sociale;
- ❖ la finalità della pena è esclusivamente educativa, prevale in principio della prevenzione sociale anziché quello retribuzionistico;
- ❖ l'individualizzazione della pena che viene scelta tra vari modelli e adeguata alle necessità del caso;
- ❖ la brevità del trattamento penale e la gradualità degli interventi.

Per concretizzare tali principi sono state proposte alcune innovazioni, innanzitutto, per ovviare al principio costituzionale dell'obbligatorietà dell'azione penale (art. 112 della Costituzione), per tutti i reati di scarsa rilevanza, all'art. 27 del DPR 448/88, è stata prevista, per il pubblico ministero, la possibilità di richiedere al giudice una sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto. Inoltre, attraverso l'applicazione di misure cautelari che prevedono, in base a gradi sempre più restrittivi, da semplici prescrizioni all'obbligo di permanenza in casa e collocamento in comunità fino alla custodia cautelare per un periodo non superiore ad un mese, viene perseguito l'obiettivo della decarcerizzazione. Infine ai giudici viene attribuita la possibilità, in alternativa a pene detentive non superiori a due anni, di utilizzare sanzioni sostitutive. La carcerazione diviene quindi l'ultima *ratio* riservata ai reati più gravi⁴.

Non solo la carcerazione può portare alla stigmatizzazione del minore, il DPR 448/88 si occupa di tutelare anche la riservatezza e l'anonimato del minore sottoposto a procedimento e stabilisce, all'art. 13, il divieto di pubblicare e divulgare notizie o immagini che possano portare all'identificazione del minore coinvolto nel procedimento, mentre all'art. 33

⁴ G. Ponti, *Compendio di criminologia*, Raffaello Cortina Editore, Milano, 1990, paragrafo 150, pp. 446-447-448.

stabilisce che, l'udienza dibattimentale si tenga a porte chiuse, con l'eccezione per gli ultra sedicenni che possono richiedere che l'udienza sia pubblica.

La centralità dell'intervento educativo sul minore ha determinato l'istituzione di strumenti innovativi quali la sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto e la sospensione del processo e messa alla prova. Lo scopo di tali istituti è, ancora una volta, quello di sottrarre al circuito giudiziale il minore che, per vari motivi, entra in contatto con i meccanismi della giustizia, al fine di evitare gli effetti etichettanti che questo contatto potrebbe produrre.

Nel processo minorile viene lasciato ampio margine di discrezionalità ai giudici in merito agli istituti da applicare per il recupero del minore, le stesse indagini non si focalizzano sul reato compiuto ma si indaga anche sulla personalità dell'imputato.

Una riflessione merita il fatto che, mantenendo come prioritario il recupero del minore ed in secondo piano le ragioni della difesa sociale, potrebbe verificarsi un'accentuazione della criminalità minorile nei minori che deliberatamente, e non accidentalmente, scelgono la carriera criminale e soprattutto si potrebbe incentivare lo sfruttamento dei minori da parte di organizzazioni criminali⁵.

3. La sospensione del processo con messa alla prova⁶

L'art. 28 del DPR 448/88 disciplina un innovativo istituto, ispirato dalla *probation* di tipo anglosassone⁷, la sospensione del processo con messa alla prova, con il quale viene attribuita al giudice la scelta discrezionale di

⁵ E. Lanza, *La sospensione del processo con messa alla prova dell'imputato minorene*, Giuffrè Editore, Milano, 2003, p. 34.

⁶ Il materiale riportato nel capitolo 3) è liberamente tratto da: E. Lanza, *La sospensione del processo con messa alla prova dell'imputato minorene*, Giuffrè Editore, Milano, 2003, pp. 47-101.

⁷ La *probation* anglosassone è una misura alternativa alla pena, si differenzia dalla sospensione del processo con messa alla prova che prevede invece la sospensione del processo.

interrompere il processo, per un periodo determinato di tempo, qualora ritenga che il minore possa raggiungere lo scopo di un reinserimento consapevole nella società, al di fuori dai circuiti giudiziari. E' necessaria, per l'applicazione di tale strumento, la formalizzazione di un progetto da parte degli assistenti sociali, i quali dovranno anche osservare il minore durante tutta la durata del progetto stesso.

L'art. 29, inoltre, stabilisce che, trascorso il periodo di sospensione, se il giudice ritiene che la prova abbia avuto esito positivo, il reato venga estinto, in caso contrario si prosegue con il processo.

3.1 Caratteristiche sostanziali della messa alla prova

Presupposto per la concessione dell'istituto della sospensione del processo e della messa alla prova è la possibilità, data al giudice, di valutare la personalità del minore, valutazione che già all'art. 9 "Accertamenti sulla personalità del minore" risulta fondamentale per tutto l'iter processuale.

La personalità del minore viene vista come entità in divenire, che può essere aiutata grazie al supporto dell'intervento dei servizi sociali.

Dalla lettura del combinato disposto dei due articoli 28 e 29 si evince che l'applicazione della messa alla prova è uno strumento attraverso il quale il giudice sospende il giudizio sul minore in attesa di una possibile evoluzione positiva della sua personalità, per poi prenderne atto, con la sentenza di estinzione del reato, in caso favorevole. Tale strumento non deve essere letto come una misura di tipo clemenziale, in quanto, in caso di esito negativo il processo continua. Inoltre, il decorso della prescrizione viene sospeso durante tutto il periodo di espletamento della prova. Lo scopo di tale istituto consiste nell'opportunità del recupero sociale del minore attraverso altri canali che non siano quelli giudiziari.

La normativa non prevede espressamente per quali tipi di reati il giudice possa procedere alla sospensione del processo e messa alla prova, perciò viene lasciato al giudice stesso un ampio margine di discrezionalità nell'applicazione dell'istituto, che può essere previsto sia per piccole contravvenzioni sia per delitti gravissimi, punibili con l'ergastolo.

Una criticità, non espressamente chiarita dalla norma, è la necessità del **consenso** del minore affinché la messa alla prova possa essere disposta. Secondo una certa dottrina⁸, non si dovrebbe mai prescindere dal consenso per ragioni sia formali che funzionali. Dal punto di vista formale vengono citati l'art. 27 delle disposizioni attuative "Il giudice provvede a norma dell'art. 28 del DPR 448/88, sulla base di un progetto di intervento elaborato dai servizi minorili" e l'art. 28 del DPR 448/88 "il giudice, sentite le parti, può disporre", in particolare si dà risalto agli incisi "sulla base" e "sentite le parti" che presupporrebbero il coinvolgimento dei soggetti tra cui il minore. Dal punto di vista funzionale il consenso è visto come necessario per la fattiva partecipazione del minore e per la buona riuscita della prova.

La dottrina contraria critica gli aspetti formali sopra esposti e ritiene, invece, che la norma potrebbe essere intesa nel senso che il giudice, prima di decidere, debba procedere ad ascoltare le parti in modo da farsi un'opinione più completa e non necessariamente richiedere il consenso al minore. A sostegno della non obbligatorietà del consenso è la possibilità, data al minore o al suo difensore, di ricorrere in cassazione verso l'ordinanza di sospensione. Se il consenso fosse stato espresso non avrebbe senso il ricorso.

Per quanto riguarda la critica agli aspetti funzionali è basata sul fatto che in alcuni casi il mancato consenso potrebbe dipendere non da una contrarietà al progetto da parte del minore, ma dalla coercizione dell'ambiente criminale in cui vive o da altre motivazioni. La resistenza iniziale potrebbe essere successivamente superata mediante un'adeguata programmazione dell'intervento educativo.

Non si può negare che il consenso del minore rappresenti un elemento di valenza pedagogica e rieducativa, rimane l'ambiguità di considerare a volte il minore in grado di scegliere autonomamente ed in altri casi influenzato, nelle scelte, dall'azione dell'ambiente.

⁸ Cfr. E. Lanza, *La sospensione del processo con messa alla prova dell'imputato minorenni*, Giuffrè Editore, Milano, 2003, p. 69, nota piè di pagina n. 61

3.2 Presupposti per l'applicazione dell'istituto

Sono presupposti per l'applicazione dell'istituto:

- ❖ la *notitia criminis*;
- ❖ la minore età dell'imputato al momento del fatto;
- ❖ la capacità di intendere e di volere del minore;
- ❖ la responsabilità penale del minore;
- ❖ il giudizio prognostico circa il possibile esito positivo della prova;
- ❖ la redazione del processo d'intervento.

Non rappresentano particolari problemi interpretativi i punti della **notizia di reato** senza la quale non può avviarsi l'attività giudiziaria e **la minore età dell'imputato** al momento del fatto (art. 8 DPR 448/88). Per quanto riguarda la capacità di intendere e di volere, essa è posta come requisito indispensabile dal giudice, nel caso in cui il minore non fosse in grado di intendere e di volere deve essere prosciolto per non imputabilità.

Problematica rimane invece la questione della **responsabilità penale** del minore. Secondo i principi generali, dovrebbe essere escluso che il minore possa subire le coercizioni derivanti dalla sottoposizione al progetto di intervento, senza che gli sia stato attribuito, con certezza, il fatto in contestazione. Diversamente, la prova, che è una misura penale, risulterebbe arbitraria e lesiva delle garanzie d'intangibilità della sfera individuale proprie di uno stato di diritto. Tuttavia ci sono elementi sia formali sia sostanziali che possono contraddire quanto sopra esposto. Dal punto di vista formale, all'interno dell'art. 28 non si fa riferimento all'accertamento della responsabilità del minore, infatti, in caso di proseguimento del processo nulla toglie che si possa arrivare ad una sentenza di proscioglimento. Dal punto di vista sostanziale, la prevalenza riconosciuta alle esigenze di sviluppo della personalità del minore e, quindi, della realizzazione dell'obiettivo educativo, potrebbe portare alla subordinazione di ogni altro principio penalistico e/o processuale. Con la messa alla prova si arriverebbe alla sospensione della verifica della colpevolezza, per trasformare il contatto con la giustizia in una

occasione di recupero del minore, interpretazione che potrebbe però portare ad abusi nell'applicazione dell'istituto.

Per quanto riguarda il **giudizio prognostico circa il possibile esito positivo della prova**, questo è da collegarsi alla valutazione della personalità del minore. Secondo la Cassazione la concessione della sospensione del processo e della messa alla prova deve essere disposta in favore di minori che dimostrino non un recupero possibile ma probabile. La differenza è sottile e lascia ampio spazio alla discrezionalità nelle scelte del giudice. La dottrina⁹, contrariamente a quanto stabilito dalla giurisprudenza, ritiene che si debba procedere alla messa alla prova ogni volta che sia possibile, escludendo il ricorso al rimedio solo nelle ipotesi in cui non vi sia alcuna speranza di esito positivo o nel caso in cui la condotta delinquenziale abbia rappresentato una deviazione isolata da un percorso normale di crescita e quindi ogni intervento correttivo risulti superfluo.

Altro presupposto è la **redazione del progetto d'intervento**¹⁰ da parte dei servizi minorili dell'amministrazione della giustizia, in collaborazione con i servizi socio-assistenziali degli enti locali. Per la buona riuscita del progetto sarebbe opportuno che lo stesso venisse elaborato a seguito di un confronto dialettico con il minore, al fine di tenere conto della corrispondenza tra le caratteristiche del soggetto ed il contenuto delle prescrizioni.

Per quanto riguarda il contenuto del progetto, l'art. 27 del D.Lgs. 272/89 prevede che debba disciplinare: le modalità di coinvolgimento del minorenne, del suo nucleo familiare e del suo ambiente di vita, gli impegni specifici che il minorenne assume, le modalità di partecipazione al progetto degli operatori della giustizia e dell'ente locale e, infine, le modalità di attuazione, eventualmente dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minorenne con la persona offesa.

⁹ Cfr. E. Lanza, *La sospensione del processo con messa alla prova dell'imputato minorenne*, Giuffrè Editore, Milano, 2003, p. 53, nota piè di pagina n. 20.

¹⁰ Cfr. E. Lanza, *La sospensione del processo con messa alla prova dell'imputato minorenne*, Giuffrè Editore, Milano, 2003, pp. 111-130.

Nell'indicazione degli impegni che il minore deve assumere viene strutturato il progetto nella sua specificità ed individualità, evitando standardizzazioni negli interventi. Spesso vengono previsti inserimenti lavorativi, oppure lo svolgimento di attività socialmente utili, in alcuni casi si rende necessario il collocamento in comunità. Infatti non sempre è possibile attivare il coinvolgimento del nucleo familiare e spesso l'allontanamento del minore dalla famiglia d'origine rappresenta la soluzione più appropriata.

E' opportuno che il progetto, presenti alcune caratteristiche, in particolare dovrebbe essere ragionevole, chiaro, concreto, fattibile, rigoroso nella previsione degli impegni, flessibile nell'adeguamento a situazioni contingenti ed in evoluzione, positivo ossia dovrebbe contemplare più obblighi di "fare" che di "non fare" e verificabile sui percorsi piuttosto che sugli esiti¹¹

I servizi sociali, oltre ad occuparsi della redazione del progetto, devono anche partecipare all'esecuzione dello stesso, informare periodicamente il giudice sull'andamento della prova, hanno la facoltà di chiedere modifiche al progetto fino alla revoca in caso di ripetute e gravi trasgressioni, hanno l'obbligo di fornire chiarimenti al giudice ed il compito di redigere una relazione finale sul comportamento del minore e sull'evoluzione della sua personalità nel corso della prova. Questi compiti, in aggiunta allo svolgimento delle indagini sulla personalità del minore, rendono l'apporto dei servizi sociali fondamentale per la buona applicazione dell'istituto.

3.3 Gli esiti della prova¹²

Concluso il periodo di prova sono possibili due esiti: o si considera superata ed il reato è dichiarato estinto, oppure la prova non si considera

¹¹ Cfr. E. Lanza, *La sospensione del processo con messa alla prova dell'imputato minorenni*, Giuffrè Editore, Milano, 2003, p. 119, nota piè di pagina n. 54.

¹² Cfr. E. Lanza, *La sospensione del processo con messa alla prova dell'imputato minorenni*, Giuffrè Editore, Milano, 2003, pp. 150-157.

superata e trovano applicazione gli artt. 32 e 33 del D.P.R. 448/88 relativi alle forme dell'udienza preliminare e dell'udienza dibattimentale.

Non vengono definiti in modo esplicito i parametri per la valutazione dell'esito della prova, l'art. 29 del D.P.R. 448/88 stabilisce però che si debba tener conto del comportamento del minore e dell'evoluzione della sua personalità. Esistono due orientamenti dottrinali in merito ai parametri per la valutazione del superamento della prova, da una parte ci sono coloro che ritengono sufficiente, per ragioni di garanzia e per limitare l'eccessiva discrezionalità del giudice, l'osservanza delle prescrizioni indicate nel progetto, dall'altra parte ci sono coloro che considerano fondamentale la partecipazione attiva del minore al progetto, da cui si evinca la sua rieducazione¹³.

L'osservanza del progetto rappresenta l'unico dato oggettivo per la valutazione dell'esito della prova, ma limitarsi a questo unico dato comporterebbe il rischio di annullare l'innovatività dell'istituto. Potrebbe infatti accadere che, per questioni di convenienza, il minore abbia un comportamento irreprensibile per tutta la durata del progetto e una conseguente evoluzione positiva della personalità, ma che tale comportamento potrebbe non protrarsi nel futuro. Sarebbe quindi opportuna una valutazione anche sulla previsione della condotta futura del minore.

Nel caso in cui la prova non si consideri superata, il processo riprende dalla fase in cui era stato interrotto.

3.4 La valutazione della personalità del minore

Come dicevo al paragrafo 3.1, il giudice, prima di concedere la messa alla prova, deve valutare, ai sensi dell'art. 9 del DPR 448/88, "le condizioni e le risorse personali, familiari, sociali e ambientali del minore". A questo proposito riporto parte del contenuto di un articolo, tratto da Internet, scritto

¹³ Cfr. E. Lanza, *La sospensione del processo con messa alla prova dell'imputato minorenni*, Giuffrè Editore, Milano, 2003, p. 151, nota piè di pagina n. 153.

da Barbara Torresi sull'intelligenza sociale e l'imputabilità¹⁴. In questo articolo viene descritto un modello (basato sul modello dell'intelligenza sociale di Gulotta e Boi¹⁵) per la valutazione della maturità del minore, in quanto, sostiene l'autrice, il concetto di maturità è tanto intuitivamente comprensibile, quanto vago nella sua definizione psicologica, e ciò ha causato, negli anni, un uso indiscriminato e deresponsabilizzante del proscioglimento per immaturità.

A differenza di quanto previsto per gli adulti, la capacità di intendere e di volere di un minore può mancare non solo per causa di vera e propria infermità mentale, ma anche per semplice immaturità psichica. Un minore di 14 anni non può essere considerato imputabile, secondo il nostro codice penale, poiché si presume che non abbia completato il proprio processo di evoluzione psichica, mentre per un minore di età compresa tra i 14 e i 18 anni la capacità di intendere e di volere dovrà essere dimostrata caso per caso con ogni mezzo di prova a disposizione. L'incapacità di intendere e di volere viene, quindi, subordinata ad un imprecisato stato di immaturità connessa con l'età evolutiva del soggetto, che, nel momento del reato, gli impedirebbe l'intenzionalità dell'atto.

Al fine di definire meglio il concetto di maturità, l'autrice ha utilizzato il concetto di "intelligenza sociale", intesa come il complesso delle capacità cognitive, emozionali e comportamentali che l'individuo utilizza, o può utilizzare, per interpretare gli eventi, pianificare la propria vita e raggiungere risultati personali e sociali, risolvendo problemi di carattere personale ed interpersonale. L'intelligenza sociale è da intendersi, quindi, come "personalità in azione", comprende l'insieme delle capacità necessarie all'azione nel contesto sociale.

La maturità trova una sua definizione operativa nel modello dell'intelligenza sociale: sarà incapace, cioè immaturo, quel giovane che

¹⁴ Cfr. B. Forresi, *Intelligenza sociale e imputabilità un nuovo parametro di valutazione*, Internet, cfr. "www.psicologiagiuridica.com/numro%20002/FORR_IT.pdf, data 04.09.2006.

¹⁵ G. Gulotta e T. Boi, *L'intelligenza sociale*, Giuffré Editore, Milano, 1994.

non abbia acquisito abilità nelle aree cognitive, emozionale e comportamentale.

L'autrice ha creato una griglia (vedi tabella 1) con la quale descrive la valutazione della maturità del minore secondo i criteri offerti dall'intelligenza sociale, e successivamente abbina tali abilità alle subcompetenze dell'intendere e del volere (vedi tabella 2).

Secondo l'autrice, l'intento della creazione di tale modello e delle griglie è stato quello di proporre ai giudici, avvocati ed agli operatori psicosociali uno strumento utile a selezionare, all'interno delle relazioni psicosociali, le informazioni più rilevanti per la valutazione delle risorse del minore, non solo al fine di accertarne l'imputabilità, ma anche per predisporre le più adeguate misure penali e civili, qualora necessarie.

TABELLA 1)




TABELLA 2)

CAPACITA' DI INTENDERE	CAPACITA' DI VOLERE
<ul style="list-style-type: none"> ❖ Capacità di ragionamento ipotetico-deduttivo; ❖ Capacità di percepire ed intendere correttamente la situazione e se stessi all'interno di essa. A questo scopo sono essenziali: <ul style="list-style-type: none"> o conoscenze sociali (ad esempio delle regole vigenti in una data società); o conoscenze riguardanti se stessi (valutare correttamente le proprie risorse, avere una sufficiente stima di sé, un corretto giudizio di autoefficacia, non percepirsi invulnerabili davanti ai rischi...); o conoscenze procedurali (regole per la codificazione, la manipolazione, il recupero, l'alterazione e la trasformazione delle informazioni a disposizione, che ci consentono di attribuire significati e giudizi alle esperienze, di formarci impressioni, di effettuare attribuzioni causali...) ❖ Capacità di prospettiva temporale: tener conto della situazione attuale in funzione dell'esperienza passata e dei possibili sviluppi futuri a breve e a lungo termine; ❖ Capacità di prospettiva sociale: saper valutare una situazione da diversi punti di vista, anche emozionali, non solo in modo egocentrico; ❖ Capacità di generare soluzioni alternative ad un dato problema; ❖ Capacità di prevedere e valutare correttamente le conseguenze, anche morali e giuridiche, di un atto ed i rischi che esso comporta (valutazione costi-benefici) 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Capacità di esercitare in modo autonomo la propria scelta (di agire o di non agire); ❖ Capacità di pianificazione delle proprie azioni (in vista di obiettivi socialmente accettabili); ❖ Capacità di incanalare l'affettività in vista di uno scopo (contenendo gli impulsi); ❖ Capacità di agire in modo coerente alle intenzioni iniziali ed ai piani formulati eventualmente accorgendosi degli errori (rispetto a standard interni), autoregolando il proprio comportamento ed autorinforzandosi.

Riporto poi, sempre in merito alla valutazione dell'immatùrità del minore in base al paradigma psicologico, la distinzione descritta da Paolo Capri nell'articolo "L'accertamento della capacità di intendere e di volere"¹⁶. Secondo l'autore l'immatùrità da un punto di vista psicologico, può essere valutata analizzando il livello intellettuale e il livello affettivo, che corrispondono, sul piano giuridico, il primo alla capacità di intendere ed il secondo alla capacità di volere. I due aspetti, pur essendo separati, si possono condizionare a vicenda, ed in alcuni casi uno può prevalere sull'altro.

In modo schematico nell'immatùrità intellettuale si ha:

- ❖ scarso potere di ragionamento ipotetico deduttivo;
- ❖ difetto di critica e di potere di sintesi che portano a non captare in forma critica la realtà esterna e non sapersi adattare ad essa;
- ❖ incapacità di prevedere le conseguenze di un atto, di un sentimento;
- ❖ incapacità a concepire un'azione programmata a medio e lungo termine;
- ❖ vissuto della realtà per momenti attuali, non ancora secondo una visione prospettica che tenga conto delle situazioni attuali viste in funzione delle esperienze passate e di quelle future.

Secondo quanto riportato dall'autore la caratteristica principale nell'immatùrità intellettuale è la prevalenza di una modalità fondata sul processo induttivo e la persistenza del pensiero irrazionale.

Per quanto riguarda l'immatùrità affettiva, l'autore elenca due caratteristiche essenziali:

- ❖ la persistenza del principio del piacere;
- ❖ l'assenza di un vero codice morale.

Per poter definire in senso positivo la maturità affettiva, secondo Capri, occorre un'adeguata visione della realtà attuale, una concreta prevedibilità delle conseguenze delle proprie azioni, una equilibrata inibizione dei propri

¹⁶ P. Capri, *L'accertamento della capacità di intendere e di volere*, in De Cataldo Neuburger L. (a cura di), *Processo penale minorile: aggiornare il sistema*, Cedam, Padova, 2004, pp. 138-159.

impulsi, la rinuncia di una gratificazione in funzione di un proprio giudizio morale sulla situazione vissuta in quel momento.

Numerosi sono i punti di contatto che possiamo ritrovare osservando lo schema proposto da Barbara Torresi e le distinzioni proposte da Paolo Capri in merito alla maturità intellettuale e affettiva. Capri propone come metodologia di analisi della maturità del minore due livelli di intervento, l'osservazione diretta e i test psicologici. Per quanto riguarda l'osservazione diretta richiama alla necessità di porre attenzione al fatto che l'adolescente, nel contesto giudiziario, è particolarmente difeso e non necessariamente è disponibile e disposto ad attivare una relazione basata sul colloquio, inoltre l'esaminatore dovrebbe avere ben presente che lo scopo del suo intervento è di tipo valutativo e non terapeutico.

Per quanto riguarda i test psicologici indica come più utilizzati nel contesto giuridico il Visual Motor Gestalt Test di Bender, la Wais-R di Wechsler, la Wisc-R di Wechsler, l'MMPI – A di J.N. Butcher, C.L. Williams, J.R. Graham, R.P. Archer, A. Tellegen, Y.S. Ben-Porath e B. Kaemmer ed infine il Test di Rorschach. I suddetti test sono quelli che offrono, se utilizzati secondo la metodologia corretta, maggiori garanzie di validità ed attendibilità.

4. I risultati dell'applicazione della messa alla prova

All'interno del sito Internet del Ministero della Giustizia¹⁷ sono stati riportati i dati statistici relativi all'applicazione dell'istituto della sospensione del processo e messa alla prova, di cui all'art. 28 del D.P.R. 448/88.

Il monitoraggio è stato avviato a partire dal 1991. Fino al 1998 l'indagine prevedeva la rilevazione congiunta da parte degli uffici di servizio sociale per i minorenni, per gli aspetti socio-demografici, e delle cancellerie dei tribunali per i minorenni, per i dati di tipo giudiziario. Tale impostazione ha causato, di fatto, problemi sul piano dell'organizzazione del lavoro di rilevazione, che, unitamente ad altre difficoltà operative, hanno reso opportuna la revisione dell'impostazione dell'indagine, modificata dal gennaio 1999. A partire da tale data la rilevazione è stata affidata esclusivamente agli Uffici del Servizio Sociale per i Minorenni, i quali provvedono a redigere una scheda nominativa per ciascun provvedimento emesso ai sensi del suddetto art. 28.

Di seguito ho provveduto a riportare le tabelle che contengono i dati che, a mio parere, meglio esemplificano il quadro dell'utilizzo dell'istituto della messa alla prova, nonché i relativi contenuti a commento delle tabelle, riportati nelle relazioni statistiche. Il mio apporto, per quanto riguarda le tabelle, è stato di unificare i dati dei rispettivi anni.

I dati possono essere raggruppati in tre parti: nella prima sono vengono analizzati i dati relativi ai provvedimenti di messa alla prova, con particolare

¹⁷ Cfr. *La sospensione del processo e messa alla prova – analisi statistica – anno 1998*; Internet, www.giustizia.it/studierapporti/minorile/monitoraggi/art28_dpr44898.htm, in data 21.06.2006;

Cfr. *Relazione "messa alla prova": 1999-2000-2001 – Statistiche della giustizia minorile*, Internet, www.giustizia.it/statistiche/statistiche_dgm/1_semestre_2002/cap1.htm, in data 21.06.2006;

Cfr. *Relazione "messa alla prova – anno 2002" – Statistiche della giustizia minorile*, Internet, www.giustizia.it/statistiche/statistiche_dgm/analisi_statistiche/art28_2002.htm, in data 21.06.2006;

Cfr. *Relazione "messa alla prova – anno 2003" – Statistiche della giustizia minorile*, Internet, www.giustizia.it/statistiche/statistiche_dgm/1_semestre_2003.htm, in data 21.06.2006;

Cfr. *Sospensione del processo e messa alla prova – anno 2004 – Statistiche della giustizia minorile*, Internet, www.giustizia.it/statistiche/statistiche_dgm/1_semestre_2004.htm, in data 21.06.2006.

riferimento agli aspetti di carattere giudiziario quali i reati, lo status del minore al momento della messa alla prova e la durata di quest'ultima.

Nella seconda verranno analizzati gli aspetti socio-demografici dei minori, mentre nella terza verranno analizzati gli esiti.

PRIMA PARTE

Analisi temporale:

Dalla seguente tabella si evidenzia che il numero dei provvedimenti di sospensione del processo per messa alla prova è andato aumentando, nel 2004 si registra un aumento del 275,8% rispetto al 1992 (più del doppio):

TABELLA 1.1

ANNI	NR. PROVVEDIMENTI APPLICAZIONE ART. 28	NR. INDICE (BASE MOBILE)	NR. INDICE BASE FISSA (1992)
1992	788	--	100
1993	845	107,2	107,2
1994	826	97,8	104,8
1995	740	89,6	93,9
1996	938	126,8	119,0
1997	1.114	118,8	141,4
1998	1.249	112,1	158,5
1999	1.420	113,7	180,3
2000	1.471	103,5	186,7
2001	1.711	116,3	217,1
2002	1.817	106,2	230,6
2003	1.856	102,1	235,5
2004	2.173	117,1	275,8

Analisi per autorità decisoria:

La decisione di sospensione del processo per messa alla prova può essere assunta sia in sede di udienza preliminare, da parte del GUP, (ciò avviene più frequentemente come si vede dalla tabella successiva), sia in sede di dibattimento e sia in sede di appello. Nel primo caso l'applicazione della misura riguarda soggetti nei cui confronti sono state svolte indagini preliminari, nel secondo caso si tratta invece di soggetti imputati, che pertanto sono stati rinviati a giudizio.

Dai dati esposti nelle relazioni del ministero risulta quanto segue:

TABELLA 1.2

	AUTORITA' DECISORIA			
	GUP	TM dibattimento	CdA	TOTALE
1998	1.036	154	59	1.249
1999	1.236	180	5	1.421
2000	1.260	205	6	1.471
2001	1.417	218	11	1.646
2002	1.544	262	11	1.817
2003	1.598	254	4	1.856
2004	1.861	303	9	2.173

Per una più completa analisi dell'applicazione dell'istituto giuridico della messa alla prova è stato calcolato un indice, i cui valori sono riportati nella tabella 1.3, ottenuto rapportando il numero dei provvedimenti, emessi ai sensi dell'art. 28, al numero degli avvii dell'azione penale, intendendo con questo termine i minorenni denunciati per i quali l'Autorità giudiziaria ha iniziato l'azione penale¹⁸. Tale indice potrebbe essere considerato come il tasso di applicazione della messa alla prova; si tratta di una approssimazione, dal momento che non tutti i soggetti cui è stata applicata la misura negli anni considerati sono entrati nel circuito penale nello stesso periodo. Il valore dell'indice nell'anno 2003, ultimo aggiornamento disponibile per i dati ISTAT, è pari all'11,2%, in aumento rispetto agli anni precedenti:

TABELLA 1.3

	Denunce (a)	Avvii azione penale (b)	Prov. messa alla prova ex art. 28 (c)	Rapporti (c/b)
1992	44.788	26.928	788	2,9%
1993	43.375	24.451	845	3,5%
1994	44.326	25.807	826	3,2%
1995	46.051	25.683	740	2,9%
1996	43.975	26.568	938	3,5%
1997	43.345	22.936	1.114	4,9%
1998	42.107	24.138	1.249	5,2%
1999	43.897	25.294	1.421	5,6%
2000	38.963	17.535	1.471	8,4%
2001	39.785	18.965	1.711	9,0%
2002	40.588	18.935	1.817	9,6%
2003	41.212	19.323	2.173	11,2%

¹⁸ Dati di fonte ISTAT, pubblicati sull'Annuario delle statistiche giudiziarie penali.

Analisi dei dati relativi al procedimento

L'analisi secondo la tipologia di reato è stata effettuata considerando il reato più grave commesso dal minorenni. Dall'esame dei dati riportati nella tabella 1.4, si osserva la presenza costante negli anni della prevalenza dei reati contro il patrimonio, seguiti dalle violazioni delle disposizioni contenute nel D.P.R. 309/90 in materia di sostanze stupefacenti.

TABELLA 1.4

IMPUTAZIONI	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Contro la persona (omicidio volontario/omicidio colposo - tentato omicidio - lesioni personali- violenze sessuali - sequestro di persona - altro)	231	280	302	320	430	453	519
Contro il patrimonio (Furto - furto aggr. - rapina - rapina aggr. - danneggiamento - estorsione - ricettazione - altro)	796	793	771	949	975	950	1.147
Contro Economia e fede pubblica (L. 309/90 + altro)	246	264	316	293	336	343	391
Contro lo Stato e l'ordine pubblico (associazione per delinquere - oltraggio a P.U. - resistenza a P.U.)	92	49	38	37	35	53	73
Contro la famiglia e la moralità pubblica	22						
Codice della strada	39						
Altro	43	35	44	47	41	57	43
N.R.	130						
TOTALE	1.599	1.421	1.471	1.646	1.817	1.856	2.173

Con riferimento alla durata della prova, nella tabella 1.5, si evince che, nella maggior parte dei casi, il periodo di messa alla prova si conclude entro 12 mesi.

TABELLA 1.5

DURATA In mesi	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
1 - 6	586	536	526	584	618	680	821
7 - 12	567	768	821	911	1.019	1.017	1.138
13 - 24	68	103	84	142	162	150	204
Oltre i 24	2	14	40	9	18	9	10
n.r.	26						
TOTALE	1.249	1.421	1.471	1.646	1.817	1.856	2.173

Nella seguente tabella 1.6 è stata calcolata la durata media della prova in corrispondenza di diverse tipologie di reato. Anche in questo caso è stata calcolata una sola imputazione (la più grave) per ogni minore a cui è stato concesso il provvedimento di messa alla prova. E' possibile constatare come, nei periodi in esame, la durata della prova mediamente più lunga riguardi il reato di omicidio.

TABELLA 1.6

Imputazione	Durata media della prova						
	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Omicidio	12	21	17	17	22	16	24
Lesioni personali volontarie – lesioni pers. aggr.	7	8	8	9	8	9	9
Violenza sessuale	11	12	13	11	13	14	12
L. 309/90 (legge stupefacenti)	9	10	10	10	10	10	10
Furto/furto aggravato	7	8	8	8	8	8	8
Rapina/rapina aggravata	11	11	12	12	12	11	12
Estorsione/estorsione aggravata	10	13	11	11	11	10	9
Ricettazione	7	8	9	8	8	6	7
Danneggiamento	6	7	7	9	8	7	6
Resistenza/oltraggio a p.U.	6						
Infrazione al codice della strada	4						

Il progetto di messa alla prova verte su un preciso programma trattamentale, elaborato in maniera specifica per ciascun minore e basato sull'interazione dello stesso con le figure parentali adulte di riferimento e con le risorse educative dell'ambiente di provenienza.

Il lavoro di équipe nell'elaborazione e gestione dei progetti è di fondamentale importanza come la collaborazione tra i vari enti che si occupano della gestione del progetto di messa alla prova. Come si evince dai dati riportati nella tabella 1.7, negli periodi presi in considerazione, la maggior parte dei progetti viene elaborata dall'USSM in collaborazione con altri Enti.

TABELLA 1.7¹⁹

Gestione dei progetti	Nr. progetti					
	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Progetti gestiti esclusivam. dall'U.S.S.M.	106	122	170	265	197	223
Progetti gestiti in collaborazione con altri Enti	1.291	1.307	1.441	1.507	1.614	1.812
Progetti gestiti esclusiv. dagli Enti locali	24	42	35	45	45	138
TOTALI	1.421	1.471	1.646	1.817	1.856	2.173

Gli Enti che maggiormente collaborano con l'U.S.S.M. per la gestione dei progetti sono i Comuni ed il privato sociale che collaborano principalmente nella fase di sostegno al minore nella partecipazione al progetto educativo.

Nella successiva tabella 1.8 vengono indicate il tipo di prescrizioni impartite dal Giudice nel provvedimento di messa alla prova, la maggior parte riguarda l'attività lavorativa, spesso comminata insieme alle attività di studio. Inoltre si può notare come la prescrizione inerente la cosiddetta mediazione penale indiretta, che comprende anche le attività socialmente utili, oltre quelle di volontariato e che sono rivolte alla comunità in generale e non specificatamente alle vittime del reato, siano numericamente superiori alle prescrizioni riguardanti la riconciliazione con la parte lesa. Resta importante il dato riguardante la prescrizione della permanenza in comunità, che si inserisce nella funzione di sostegno al minore da parte degli operatori nel difficile cammino del recupero.

TABELLA 1.8

PRESCRIZIONI	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Attività lavorativa	188	757	884	973	987	972	1.136
Attività di volontariato	197	647	737	722	853	942	1.059
Attività di studio	132	616	614	686	754	838	898
Attività sportiva	47	287	256	330	362	329	309
Attività socialmente utile		154	201	272	293	329	385
Permanenza in comunità	72	230	222	258	284	282	355
Attività di socializzazione		147	162	181	178	215	223
Conciliazione parte lesa	23	168	150	178	208	193	264
Risarc.simbolico del danno	6	49	66	83	90	66	53
Altro	168	210	265	264	292	262	324
Nessuna prescrizione ²⁰	846	--	--	--	--	--	--

¹⁹ Non si riportano i dati relativi all'anno 1998 in quanto raccolti con categorie differenti.

²⁰ Dato indicato solo nella tabella relativa all'anno 1998.

SECONDA PARTE

Analisi socio-demografica:

L'analisi socio-demografica che viene presentata si sviluppa sulla base delle principali caratteristiche dei minori messi alla prova, vengono considerate, in particolare, l'età, il sesso, il Paese di provenienza, il titolo di studio e l'eventuale attività lavorativa.

TABELLA 2 (anno 1998)²¹

Classe di età	1998		
	M.	F.	TOT
14 - 15	101	4	105
16 - 17	569	23	592
18 ed oltre	440	21	461
n.r.	23	2	25
TOTALE	1.133	50	1.183

TABELLA 2 (anno 1999)

Classe di età	1999						Tot. per classe d'età
	Italiani			Stranieri			
	M.	F.	Tot	M.	F.	Tot.	
14 - 15	111	5	116	6	1	7	123
16 - 17	561	32	593	38	1	39	632
18 ed oltre	472	19	491	20		20	511
TOTALE	1.144	56	1.200	64	2	66	1.266

TABELLA 2 (anno 2000)

Classe di età	2000						Tot. per classe d'età
	Italiani			Stranieri			
	M.	F.	Tot	M.	F.	Tot.	
14 - 15	109	14	123	12	2	14	137
16 - 17	600	30	630	45		45	675
18 ed oltre	497	29	526	31	5	36	562
TOTALE	1.206	73	1.279	88	7	95	1.374

²¹ I dati raccolti nel 1998 non prevedevano la divisione per italiani e stranieri.

TABELLA 2 (anno 2001)

Classe di età	2001						Tot. per classe d'età
	Italiani			Stranieri			
	M.	F.	Tot	M.	F.	Tot.	
14 - 15	108	14	122	26	4	30	152
16 - 17	650	39	689	93	2	95	784
18 ed oltre	495	33	528	51	1	52	580
TOTALE	1.253	86	1.339	170	7	177	1.516

TABELLA 2 (anno 2002)

Classe di età	2002						Tot. per classe d'età
	Italiani			Stranieri			
	M.	F.	Tot	M.	F.	Tot.	
14 - 15	128	8	136	14	3	17	153
16 - 17	680	55	735	84	6	90	825
18 ed oltre	591	38	629	56	3	59	688
TOTALE	1.399	101	1.500	154	12	166	1.666

TABELLA 2 (anno 2003)

Classe di età	2003						Tot. per classe d'età
	Italiani			Stranieri			
	M.	F.	Tot	M.	F.	Tot.	
14 - 15	138	13	151	16	2	18	169
16 - 17	655	48	703	98	10	108	811
18 ed oltre	631	36	667	74	5	79	746
TOTALE	1.424	97	1.521	188	17	205	1.726

TABELLA 2 (anno 2004)

Classe di età	2004						Tot. per classe d'età
	Italiani			Stranieri			
	M.	F.	Tot	M.	F.	Tot.	
14 - 15	140	8	148	24	2	26	174
16 - 17	689	40	729	137	11	148	877
18 ed oltre	793	53	846	103	11	114	960
TOTALE	1.622	101	1.723	264	24	288	2.011

Dall'analisi delle tabelle sopra riportate risulta che nel periodo considerato (ad esclusione del 2004) la fascia d'età che ha il maggior numero di soggetti a cui è stata concessa la messa alla prova è quella tra i 16 e i 17 anni. Unica eccezione a questo andamento si è verificata nell'anno

2004 in cui la fascia d'età con maggior numero di soggetti risulta essere quella di 18 anni e oltre. Si precisa che rientrano in questo numero coloro che hanno commesso il reato da minorenni e che risultano maggiorenni al momento della messa alla prova.

Passando ad analizzare il titolo di studio, nelle tabelle 2.1 sono riportate le distribuzioni dei soggetti messi alla prova, secondo il titolo di studio conseguito e la classe d'età. Dall'analisi delle tabelle si nota che, negli anni presi in considerazione, la maggior parte dei soggetti ha completato la scuola dell'obbligo, mentre una piccola minoranza non è in possesso di alcun titolo di studio.

TABELLA 2.1 (anno 1998)

Scolarità	Età				Totale
	14-15	16-17	18 ed oltre	n.r.	
Analfabeta	4	6	1	1	12
Frequenza scuola elementare	4	6	5	-	15
Licenza elementare	7	59	32	4	102
Frequenza scuola media inf.	24	109	59	5	197
Licenza media inf.	34	246	218	11	509
Frequenza scuola media sup.	29	143	104	3	279
Diploma scuola media sup.	--	4	20	--	24
Frequenza università	--	--	8	--	8
n.r.	3	19	14	1	37
Totale	105	592	461	25	1.183

TABELLA 2.1 (anno 1999)

Scolarità	Età			Totale
	14-15	16-17	18 ed oltre	
Licenza elementare	52	151	79	282
Licenza media inferiore	58	443	366	867
Licenza media superiore	1	7	46	54
Nessun titolo	6	12	8	26
Non specificato	6	19	12	37
Totale	166	632	511	1.266

TABELLA 2.1 (anno 2000)

Scolarità	Età			Totale
	14-15	16-17	18 ed oltre	
Licenza elementare	49	133	87	269
Licenza media inferiore	79	503	421	1.003
Licenza media superiore	--	3	24	27
Nessun titolo	3	17	7	27
Non specificato	6	19	23	48
Totale	137	675	562	1.374

TABELLA 2.1 (anno 2001)

Scolarità	Età			
	14-15	16-17	18 ed oltre	Totale
Licenza elementare	53	136	69	258
Licenza media inferiore	85	592	456	1.113
Licenza media superiore	--	8	31	39
Nessun titolo	11	28	9	48
Non specificato	3	20	15	88
Totale	152	784	580	1.516

TABELLA 2.1 (anno 2002)

Scolarità	Età			
	14-15	16-17	18 ed oltre	Totale
Licenza elementare	43	149	96	288
Licenza media inferiore	97	615	516	1.228
Licenza media superiore	--	10	48	58
Nessun titolo	6	21	8	35
Non specificato	7	30	20	57
Totale	153	825	688	1.666

TABELLA 2.1 (anno 2003)

Scolarità	Età			
	14-15	16-17	18 ed oltre	Totale
Licenza elementare	51	139	96	286
Licenza media inferiore	106	615	563	1.284
Licenza media superiore	--	7	57	64
Nessun titolo	5	14	10	29
Non specificato	7	36	20	63
Totale	169	811	746	1.726

TABELLA 2.1 (anno 2004)

Scolarità	Età			
	14-15	16-17	18 ed oltre	Totale
Licenza elementare	53	107	102	262
Licenza media inferiore	106	649	708	1.463
Licenza media superiore	--	6	102	108
Nessun titolo	3	11	11	25
Non specificato	12	104	37	153
Totale	174	877	960	2.011

Di seguito, nella tabella 2.2, vengono riportati i dati relativi alla condizione lavorativa dei soggetti messi alla prova. Dall'analisi della tabella si evidenzia che buona parte dei soggetti ha svolto attività di apprendistato, numerosi sono anche i soggetti impegnati in attività di studio.

TABELLA 2.2²²

ATTIVITÀ DEL MINORE	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Apprendista	380	434	381	431	459	464
Operaio	145	189	235	228	209	288
Impiegato	8	7	10	8	11	14
In cerca di occupazione	143	140	163	188	172	185
Studente	278	288	365	427	498	546
In altre condizioni non professionali o n.r.	312	316	362	384	377	514
Totale	1.266	1.374	1.516	1.666	1.726	2.011

Si riportano nelle tabelle 2.3 e 2.4 i dati relativi alle attività professionali dei padri e delle madri dei soggetti messi alla prova.

TABELLA 2.3²³

ATTIVITA' DEL PADRE	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Lavora stabilmente	741	779	864	957	996	1.135
Lavora saltuariamente	111	107	132	160	130	172
In cerca di occupazione	89	73	74	76	82	100
Pensionato	81	78	79	84	111	94
N.R.	244	337	367	389	407	510
Totale	1.266	1.374	1.516	1.666	1.726	2.011

TABELLA 2.4²⁴

ATTIVITA' DELLA MADRE	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Lavora stabilmente	357	438	493	514	585	681
Lavora saltuariamente	104	105	116	152	145	191
In cerca di occupazione	37	30	35	34	48	45
Pensionata	23	23	28	25	25	23
Casalinga	573	530	580	683	655	710
Studente	--	--	--	--	1	--
N.R.	172	248	264	258	267	361
Totale	1.266	1.374	1.516	1.666	1.726	2.011

²² Non si riportano i dati relativi all'anno 1998 in quanto raccolti con categorie differenti.

²³ Non si riportano i dati relativi all'anno 1998 in quanto raccolti con categorie differenti.

²⁴ Non si riportano i dati relativi all'anno 1998 in quanto raccolti con categorie differenti.

TERZA PARTE

Esito della prova

Trascorso il periodo di prova, se la valutazione sul comportamento del ragazzo e sull'evoluzione della sua personalità è positiva, il giudice emette una sentenza di estinzione del reato. In caso di esito negativo della prova, il processo prosegue come se non fosse mai stato sospeso.

E' evidente che l'analisi dell'esito è estremamente importante sia per la verifica dell'andamento della prova, sia sul piano del riscontro delle attese di chi ha lavorato al progetto.

Prima di passare all'esame dei dati, è importante premettere che, al momento dell'elaborazione degli stessi, in alcuni casi il periodo di prova risultava essere ancora in corso; sono stati, pertanto, considerati soltanto i casi di cui si conosceva l'esito (cosiddetti casi definiti).

Dalla tabella 3.1, che contiene i casi di messa alla prova per esito della prova, si nota che, in media, la maggior parte delle prove (l'80,9%) ha esito positivo; un provvedimento di condanna è stato pronunciato, in media, solo nel 7,9% dei casi.

TABELLA 3.1

Contenuto della sentenza	% sui casi definiti						
	1999	2000	2001	2002	2003	2004	Totale
Estinzione	83,6%	80,3%	80,3%	79,0%	80,9%	81,7%	80,9%
Proroga	1,8%	1,7%	1,3%	1,1%	1,6%	2,7%	1,7%
Proscioglimento	0,3%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,5%	0,2%
Rinvio a dibattimento	3,5%	5,0%	4,2%	4,2%	3,2%	3,7%	4,0%
Condanna	6,7%	8,2%	8,6%	10,4%	7,2%	6,1%	7,9%
Altro	4,2%	4,6%	5,4%	5,1%	6,9%	5,4%	5,3%

5. Conclusioni

L'istituto della sospensione del processo con messa alla prova rappresenta una innovazione del sistema giuridico italiano, attraverso il quale viene attivata la funzione rieducativa nei confronti di minori che, per motivi differenti, sono venuti in contatto con l'apparato della giustizia. Sebbene tale istituto abbia delle lacune, tra le quali la più evidente risulta essere l'elevata discrezionalità del giudice nella sua concessione, negli anni è stato sempre più utilizzato.

Infatti dall'analisi dei dati riportati nel quarto capitolo si è visto che dal 1992 al 2004 il numero di minori a cui è stato concesso è quasi triplicato (275,8%) anche se, rispetto alle denunce, la messa alla prova nel 2003 è stata concessa nell'11,2% dei casi. Altro dato significativo riguarda l'esito della prova, la quale ha ottenuto esito positivo e, quindi estinzione del reato, in media nel 80,9% dei casi presi in considerazione dal 1999 al 2004.

Un aspetto molto importante da sottolineare è che la messa alla prova può essere concessa anche a minori che abbiano commesso reati gravi, lo scopo è appunto quello di salvaguardare la recuperabilità del minore anche a discapito dell'esigenza di difesa sociale.

Attualmente è depositato in Senato un Disegno di Legge sulla possibilità di escludere la concessione di tale istituto in caso di reati di particolare gravità (Disegno Legge n. C.1252 presentato il 29.06.2006 dall'on. Maria Rosaria Carfagna - F.I.).

Sempre in merito all'esigenza di aumentare la prevenzione generale e la difesa sociale possono essere ricondotti altri due Disegni di Legge depositati uno alla Camera (Disegno di Legge n. C.812 presentato il 27.06.2006 dall'on. Giuseppe Consolo – A.N.) e uno al Senato (Disegno di Legge n. S.323 presentato il 24.07.2006 dall'on. Alfredo Biondi – F.I.) nei quali si propone l'abbassamento del limite di età per l'imputabilità del minore.

Già da tempo si avverte fortemente l'esigenza di rivedere in modo organico il tema della giustizia minorile. Nella precedente legislatura era stato presentato il Disegno di Legge n. C.2501 il quale conteneva delle proposte

nel segno di una maggiore severità nei confronti dei minori colpevoli di reato, nonché la revisione del funzionamento dei Tribunali per i minorenni. Tale Disegno di Legge non fu approvato.

Attualmente, con la nuova legislatura, è stata creata una Commissione ministeriale per la riforma della giustizia minorile che si propone due obiettivi prioritari, l'elaborazione di un corpo normativo unitario con l'Istituzione del Tribunale della Persona, dei Minori e della Famiglia e la costituzione dell'Ordinamento penitenziario minorile.

Sul tema della giustizia minorile non si può prescindere da quanto stabilito delle Regole minime per l'amministrazione della giustizia minorile approvate dall'ONU nel 1985, quando prevedono all'art. 1 "... Occorre prendere misure concrete che comportano la piena mobilitazione di tutte le possibili risorse, inclusa la famiglia, i volontari e altri gruppi comunitari, così come la scuola e le altre istituzioni, al fine di promuovere la tutela del minore per ridurre la necessità di un intervento della legge e di trattare efficacemente, equamente e umanamente, il minore quando venga in conflitto con la legge...". Personalmente ritengo che proporre di abbassare i limiti di età per l'imputazione allo scopo di salvaguardare la difesa sociale è sicuramente una misura semplice da realizzare e che placa il bisogno di giustizia nel sentimento popolare che spesso si accende di fronte a fatti di cronaca particolarmente efferati di cui sono artefici minorenni. Molto più opportuno, ma sicuramente più impegnativo, sia dal punto di vista delle risorse economiche che umane, è occuparsi dell'aspetto della prevenzione e realizzare politiche sociali che attenuino la marginalizzazione dei minori devianti che spesso provengono da ambienti a forte emarginazione sociale.

Bibliografia

- Capri, P. (2004), *L'accertamento della capacità di intendere e di volere*, in De Cataldo Neuburger L. (a cura di), *Processo penale minorile: aggiornare il sistema*, Cedam, Padova.
- Gulotta, G, Boi, T. (1994), *L'intelligenza sociale*, Giuffrè Editore, Milano.
- Lanza, E. (2003), *La sospensione del processo con messa alla prova dell'imputato minorenni*, Giuffrè Editore, Milano.
- Ponti, G. (1990), *Compendio di criminologia*, Raffaello Cortina Editore, Milano.
- Sergio, G. (2004), *Aggiornare il sistema penale minorile: adeguamento della "specialità" della giustizia minorile alla costituzione ed alle convenzioni internazionali ratificate*, in De Cataldo Neuburger L. (a cura di), *Processo penale minorile: aggiornare il sistema*, Cedam, Padova.

Internet

Siti di particolare importanza per il presente lavoro:

- Forresi, B., *Intelligenza sociale e imputabilità un nuovo parametro di valutazione*
Internet, www.psicologiagiuridica.com/numro%20002/Forr_it.pdf in data 04.09.06
- Rugi, C., *La decarcerazione minorile*, Internet, www.altrodiritto.unifi.it/minori/rugi/index.htm in data 19.08.06

Siti dai quali sono state tratte le tabelle di cui al cap. 4

- www.giustizia.it/studierapporti/minorile/monitoraggi/art28_dpr44898.htm, in data 21.6.06
- www.giustizia.it/statistiche/statistiche_dgm/1_semestre_2002/cap1.htm, in data 21.6.06
- www.giustizia.it/statistiche/statistiche_dgm/analisi_statistiche/art28_2002.htm, in data 21.6.06
- www.giustizia.it/statistiche/statistiche_dgm/1_semestre_2003.htm, in data 21.6.06
- www.giustizia.it/statistiche/statistiche_dgm/1_semestre_2004.htm, in data 21.6.06

Altri siti utili per la consultazione:

- www.altrodiritto.unifi.it
www.giustizia.it
www.minoriefamiglia.it